



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2022

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO ECONOMICO DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI COOPERATIVE

LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1957, N. 5.

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 3, ART. 2 COMMA 39.

**REGOLAMENTO UE “DE MINIMIS” N.1407/2013 RELATIVO ALL’APPLICAZIONE
DEGLI ARTICOLI 107 E 108**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 55/1 DEL 05 NOVEMBRE 2020

ANNUALITÀ 2022

LINEE GUIDA

Versione 1.0

25 marzo 2022



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Indice

1. Premessa	3
2. Ammissibilità delle spese	3
2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese	4
2.2 Tipologie di spese ammissibili	5
2.2.a - Beni Immobili e Interventi Edili	5
2.2.b - Beni mobili	9
2.2.c - Veicoli e Natanti.....	10
2.2.d - Immobilizzazioni immateriali	11
2.3 Spese non ammissibili.....	12
3. Criteri generali di rendicontazione	13
3.1 Modalità di rendicontazione.....	15



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

1. Premessa

Le presenti Linee Guida fanno parte integrante dell'Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), approvato con determinazione n.864 prot. n. 16706 del 28.2.2022 e rettificato con determinazioni n.1091 prot. 20145 del 16.3.2022 e n.1180 prot. 21525 del 23.3.2022, volto all'erogazione di contributi destinati a finanziare lo sviluppo e il potenziamento delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative, ai sensi della L.R. n. 5 del 27.2.1957, della L.R. n.3 del 7.8.2009, art. 2 co. 39 e della Deliberazione della Giunta regionale n.55/1 del 5.11.2020, sulla base della presentazione di un Piano di investimento, riferito all'annualità 2022, finalizzato alla realizzazione di obiettivi di innovazione e miglioramento competitivo della propria attività.

Detto intervento opera nell'ambito del regime di Aiuto in "de minimis" disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, come modificato con il Regolamento (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020.

La finalità del documento è quella di fornire indicazioni utili alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'Avviso in tema di ammissibilità della spesa e di illustrare i criteri cui i soggetti beneficiari dell'Avviso devono attenersi per la rendicontazione delle spese sostenute, ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

Il Responsabile del procedimento si riserva di modificare, aggiornare e/o integrare, in qualsiasi momento, quanto riportato nella presente versione delle Linee Guida, al fine di recepire eventuali disposizioni normative e/o regolamentari sopravvenute o per soddisfare specifiche esigenze interpretative o di chiarimento che possano sorgere in corso di attuazione dell'Avviso.

In caso di modifica delle Linee Guida sarà cura del Servizio approvare una versione aggiornata delle stesse, rendendone evidente nel titolo la natura di "*Versione n. __*" rispetto alla versione iniziale o immediatamente precedente.

2. Ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese al contributo previsto dall'Avviso è valutata facendo riferimento alla attuazione di Piani d'investimento di cui agli artt. 3 e 5 del medesimo, che dovranno descrivere in maniera esaustiva l'attività svolta, gli obiettivi e le finalità perseguite ed essere finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento competitivo delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative richiedenti.

Le spese ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e successivi del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del Piano di investimento oggetto della richiesta di contributo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese

Ai fini del riconoscimento di un costo quale “spesa ammissibile” al contributo, la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario deve corrispondere ai seguenti requisiti generali:

1. rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili indicate all’art. 8 (“Spese ammissibili”) dell’Avviso e dettagliate nel successivo paragrafo 2.2 delle presenti Linee Guida;
2. essere pertinente e direttamente imputabile al Piano di investimento presentato. I costi devono quindi essere strettamente connessi e funzionali alla realizzazione degli obiettivi del Piano presentato;
3. essere sostenuta esclusivamente dai soggetti beneficiari: i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al soggetto beneficiario;
4. corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti dal soggetto beneficiario con una effettiva uscita monetaria o bancaria (cosiddetto “costo realmente sostenuto”). Dovrà, pertanto, trattarsi di spese fatturate, contabilizzate e interamente quietanzate nel periodo di cui al successivo *punto* 5. Si precisa che un ordine di pagamento non realizza la condizione del pagamento fino a che quest’ultimo non viene realmente effettuato con l’addebito in banca. Pertanto, è sconsigliato effettuare i pagamenti nell’ultimo giorno utile previsto dall’Avviso, considerati i giorni di esecuzione dell’istituto bancario, pena l’inammissibilità della relativa spesa;
5. essere stata effettivamente sostenuta dal soggetto beneficiario e regolarmente documentata nel periodo di eleggibilità stabilito dall’Avviso, ossia **dalla data di pubblicazione del medesimo (1° marzo 2022) fino al termine ultimo del 31 dicembre 2022.** A tal fine farà fede la “valuta beneficiario” (inteso come destinatario del pagamento) desumibile dalla documentazione bancaria esibita a dimostrazione del pagamento. Eventuale documentazione giustificativa delle spese per le quali non sussista l’obbligo normativo di fatturazione elettronica dovrà essere in copia conforme all’originale e dovrà essere annullata mediante apposizione di un timbro recante la dicitura “Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative approvato con determinazione n.1180 prot. 21525 del 23.3.2022– Annualità 2022”. Nel caso di fatture elettroniche emesse ai sensi della vigente normativa in materia, il timbro dovrà essere sostituito, in sede di emissione del titolo di spesa, da apposita dicitura analoga a quella sopra indicata, da inserire nel campo “note” o direttamente nell’oggetto della fattura;
6. qualora un bene inserito nel Piano di investimento sia stato acquistato con un contributo pubblico la relativa spesa sarà ammissibile esclusivamente nel limite della quota parte non computata nel precedente finanziamento pubblico e, comunque, nel rispetto del principio comunitario del divieto di “doppio finanziamento” e in aderenza alle regole del cumulo di aiuti;
7. essere registrata nella contabilità dei soggetti beneficiari ed essere chiaramente identificabile (attraverso



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

la tenuta di contabilità separata o l'utilizzo di una codificazione contabile che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità dell'intervento cofinanziato);

8. essere effettuata esclusivamente mediante strumenti di pagamento che garantiscano la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alle spese per cui si richiede il contributo. Pertanto, i pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o altro strumento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario. In particolare, l'estratto conto da cui risulti l'addebito dovrà mostrare in maniera chiara l'importo, la data del pagamento e la causale dello stesso;
9. l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali previste dall'Avviso sarà calcolato sulla base dei coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1998 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei principi contabili OIC 16 e OIC 24.

Non saranno ammesse le spese sostenute, anche parzialmente, tramite:

- a) compensazioni di crediti e debiti;
- b) pagamenti a mezzo PayPal;
- c) pagamenti in contanti;
- d) pagamenti effettuati direttamente dai soci e dai dipendente/addetti, autorizzati dal soggetto beneficiario.

Le spese pagate a mezzo di carta di credito non saranno ammesse, tranne il caso in cui tale forma di pagamento non ammetta alternative a motivo del funzionamento delle procedure di acquisto di determinati fornitori (es. *acquisti on line*). In tale ipotesi, si precisa che la carta di credito utilizzata per l'acquisto dovrà essere quella del soggetto beneficiario finale e dovrà essere addebitata sul conto corrente dedicato di quest'ultimo.

Per quanto concerne i beni acquistati mediante il ricorso a contratti di finanziamento o ad altre tipologie di contratti di prestito (quale ad esempio il mutuo nel caso di acquisto di beni immobili), in aderenza al criterio di ammissibilità richiamato al superiore punto 4, secondo cui le spese ammissibili devono corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti dal soggetto beneficiario con una effettiva uscita bancaria (cosiddetto "costo realmente sostenuto"), potranno essere ammessi al cofinanziamento previsto dall'Avviso esclusivamente l'eventuale acconto erogato dal soggetto beneficiario al venditore – con le modalità di pagamento e tracciabilità sopra richiamate – nonché il costo sostenuto dal soggetto beneficiario per il pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento entro il periodo di eleggibilità previsto dall'Avviso, ossia dal 1.3.2022 al 31.12.2022, limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali.

2.2 Tipologie di spese ammissibili

Le spese ammissibili al contributo sono riconducibili alle seguenti tipologie:

2.2.a - Beni Immobili e Interventi Edili

Sono ammessi gli acquisti di:



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

- a) Beni immobili, quali terreni e fabbricati;
- b) Strutture temporanee e mobili che non richiedono opere murarie;
- c) Interventi edili di manutenzione straordinaria sugli immobili.

a) Acquisto di un bene immobile (terreno o fabbricato)

L'acquisto di un bene immobile, quale un terreno o un fabbricato, deve rispettare le seguenti condizioni:

- essere conforme ai vigenti e specifici vincoli edilizi, contrattuali, urbanistici e di destinazione assegnata, in relazione all'attività da svolgere;
- mantenere la destinazione assegnata per almeno cinque (5) anni, a partire dalla data di completamento del Piano di investimento e deve essere utilizzato solo per le finalità descritte nel medesimo;
- il soggetto proponente dovrà essere in possesso – alla data di presentazione dell'istanza – del contratto definitivo di compravendita, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, o dell'atto di assegnazione da parte dell'Ente Pubblico;
- in caso di acquisto di terreno, la spesa è ammissibile a condizione che sussista un nesso fra l'acquisto del terreno e l'obiettivo dell'investimento in termini di causalità necessaria: la destinazione d'uso deve essere appropriata all'attività che vi deve essere svolta e il terreno deve essere utilizzato per le finalità indicate nel Piano di investimento.

Si precisa che gli impianti fotovoltaici costituiscono beni immobili qualora rispettino le caratteristiche richiamate nella Circolare n.36/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate¹, compresa una potenza nominale dell'impianto superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.

¹ La circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito alla qualificazione mobiliare o immobiliare di un impianto fotovoltaico, in funzione delle diverse conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria. In tale contesto, l'Agenzia ha ritenuto opportuno qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale. Pertanto: *“Gli impianti fotovoltaici si considerano beni immobili quando vanno dichiarati in catasto in coerenza con i criteri indicati ai paragrafi 2.1 e 2.2, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte. In particolare, **dette installazioni sono da considerarsi immobili** quando: a) costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10; b) risultano posizionate sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per esse sussiste l'obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto, al termine della loro installazione. Si rammenta che, come riportato al paragrafo 2.1, sussiste l'obbligo della dichiarazione di variazione catastale quando l'impianto fotovoltaico integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 % o superiore. In tale ipotesi, in sostanza, l'installazione fotovoltaica non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma determina l'incremento della rendita catastale dell'immobile su cui è installato, senza che ne muti la classificazione. A titolo di esempio, se l'impianto fotovoltaico è installato su un immobile ad uso “laboratori per arti e mestieri”, classificato nella categoria catastale C/3, ricorrendo le citate condizioni si determinerà un incremento della rendita dell'unità immobiliare (con il sovrastante impianto fotovoltaico), che rimarrà classificata nella medesima categoria C/3.*

*“**Gli impianti fotovoltaici sono da considerarsi beni mobili** quando soddisfano uno dei seguenti requisiti: a) la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso; b) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano; c) per le installazioni ubicate al suolo, il volume*



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

b) Acquisto di strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie

La definizione di struttura temporanea, ai fini del presente Avviso, coincide con quella contenuta nell'art. 15, co.2, lettera e) della L.R. n. 23 del 11.10.1985 e ss.mm.ii., che elenca gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio. Il testo novellato le definisce *“opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni”*. Pertanto, sono finanziabili, a puro titolo esemplificativo, i chioschi estivi, che vengono montati e smontati nella stagione balneare; i gazebo e altre opere similari, sempre posizionati con durata limitata a massimo 120 giorni. Non sono invece finanziabili gazebo o box amovibili, stabilmente posizionati per periodi superiori a 120 giorni. Il discrimine è la “temporaneità” dell’opera e non la sua “amovibilità”.

Ai fini dell’ammissibilità delle spese relative all’acquisto di strutture temporanee, ricomprese nella definizione sopra richiamata, da parte di soggetti beneficiari che siano titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo non si può prescindere dall’attuale quadro normativo riguardo alla data di scadenza delle concessioni c.d. balneari in essere. Allo stato, infatti, il Consiglio dei ministri ha approvato un emendamento al DDL annuale per il mercato e la concorrenza 2021, già incardinato in Parlamento, che prevede **che le concessioni balneari attuali, comprese quelle in proroga, continuino a essere efficaci fino al 31 dicembre 2023²**.

c) Interventi edili di manutenzione straordinaria sugli immobili

Le spese di manutenzione straordinaria sono rivolte all’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di una immobilizzazione, che si traducano in un aumento significativo e misurabile della

individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28”.

²Com'è noto, con l'adozione della c.d. Direttiva Bolkestein (Direttiva del 2006/123/CE) sono emerse alcune incompatibilità con la normativa nazionale vigente in materia di concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento agli strumenti del rinnovo automatico e del diritto di insistenza (ex art. 37, co. 2 cod. nav.) Con successivi interventi normativi sono stati eliminati dal nostro ordinamento sia il diritto di insistenza che il sistema di rinnovi automatici ma, nelle more di un riordino della materia, le concessioni demaniali marittime turistico ricreative sono state prorogate più volte; da ultimo, con la legge 30/12/2018, n. 145, la scadenza dei titoli concessori è stata posticipata al 31/12/2033 (previsione questa confermata dalla legge 13/10/2020, n.126, di conversione del D.L. 14/08/2020 n. 104). Il contrasto tra le Amministrazioni locali che, privilegiando la normativa nazionale, si sono adeguate al regime di proroghe e quelle che, in coerenza con le previsioni della Direttiva Bolkestein, hanno dato avvio a nuove procedure di evidenza pubblica ha generato un differente trattamento tra concessionari e sollevato l'esigenza di tutelare i concessionari che avevano maturato, per effetto delle continue proroghe, legittime aspettative e sostenuto ingenti investimenti economici. La necessità di assicurare certezza normativa e giurisprudenziale ha richiesto un intervento chiarificatore, dapprima del Consiglio di Stato (sentenze 9 novembre 2021 nn. 17 e 18), che dopo aver stabilito il principio per cui le disposizioni normative nazionali che impongono una proroga ex lege dei titoli concessori demaniali in argomento sono in contrasto con il diritto comunitario, con la conseguente disapplicazione delle stesse (ma con la previsione dell'efficacia di quelle in essere fino al 31/12/2023) e, successivamente con la recente approvazione (seduta del 15/02/2022), da parte del Consiglio dei ministri di un emendamento al DDL concorrenza (DDL annuale per il mercato e la concorrenza 2021), già incardinato in Parlamento, con norme applicabili in seguito all'approvazione definitiva, che prevedono che le concessioni balneari attuali, comprese quelle in proroga, continuino a essere efficaci fino al 31 dicembre 2023. Dal 1° gennaio 2024 le concessioni saranno assegnate tramite gara. Le concessioni assegnate con procedure concorsuali a evidenza pubblica proseguono fino alla naturale scadenza.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

capacità, della produttività, della sicurezza, della vita utile e della rispondenza dell'immobilizzazione agli scopi di acquisto.

Nello specifico sono ammesse:

❖ **Spese di manutenzione su beni propri**

Sono ammissibili fino ad un massimo della quota di ammortamento annua calcolata sulla base dei coefficienti di ammortamento di cui al DM 31 dicembre 1998 e ss.mm.ii.

❖ **Spese di manutenzione su beni di terzi**

Tali spese sono, in via generale, di competenza del proprietario e pertanto, non costituiscono spesa ammissibile. Per il riconoscimento delle suddette spese il beneficiario dovrà dimostrare, in sede di verifica, di essere il soggetto responsabile del sostenimento delle manutenzioni straordinarie che abbia valido titolo di disponibilità dell'immobile, da almeno due anni, regolarmente registrato secondo la normativa nazionale e regionale, e quindi, dal punto di vista civilistico, interamente imputabili nell'esercizio finanziario nel quale vengono sostenute.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici realizzati su beni di terzi, la regolamentazione dei relativi profili fiscali si basa sul presupposto che qualora l'immobile sul quale vengono integrati i pannelli fotovoltaici, totalmente o parzialmente, sia di proprietà di terzi, **il relativo costo configuri una spesa di manutenzione straordinaria³.**

❖ **Ammortamento degli immobili**

Costituisce spesa ammissibile a condizione che:

- gli immobili oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici o, in tal caso, nei limiti del maggior valore rispetto al finanziamento pubblico ricevuto;

³ La circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate dettaglia la disciplina degli impianti fotovoltaici realizzati su beni di terzi ai fini delle Imposte Dirette e dell'IVA, stabilendo che "Qualora l'immobile sul quale vengono integrati i pannelli fotovoltaici, totalmente o parzialmente, è di proprietà di terzi, **il relativo costo configura una spesa di manutenzione straordinaria non capitalizzabile in quanto relativo ad un bene non di proprietà; lo stesso, in base al principio contabile n. 24, può essere, quindi, contabilizzato in due diversi modi a seconda che il bene cui si riferisce il costo abbia una propria autonomia o meno. In particolare, in base al principio contabile n. 24 detto costo è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali nella voce "Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi" se non è separabile dai beni immobili a cui si riferiscono, altrimenti è iscrivibile tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza. Fiscalmente tale costo, a seconda che risulti iscritto tra le "Immobilizzazioni materiali" o tra le "Altre immobilizzazioni immateriali" dello Stato Patrimoniale, concorre alla determinazione del reddito d'impresa, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 102 del TUIR, attraverso la procedura di ammortamento; ovvero, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUIR, come spesa relativa a più esercizi, nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Giova evidenziare che non spetta il rimborso – ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972 - dell'IVA assolta sull'acquisto o realizzazione di impianto fotovoltaico collocato su beni di terzi quando l'impianto non è separabile dal bene immobile cui si riferisce, non potendo essere rimosso al termine del periodo di utilizzo. In tali casi, l'opera eseguita non è di proprietà del soggetto che l'ha realizzata, giacché in base ai principi civilistici accede ad un immobile di proprietà altrui. Di conseguenza, non può essere iscritta nel bilancio come bene ammortizzabile proprio del soggetto che l'ha effettuata. Tali beni, in quanto non ammortizzabili, non rientrano, pertanto, nella previsione normativa di cui alla lettera c) del comma 3 del citato art. 30".**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

- il costo dell'ammortamento annuo venga calcolato sulla base dei coefficienti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM 31.12.1988 e s.m.i.);
- Il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo di sostegno dell'intervento;
- Il bene sia inserito nel libro dei cespiti o in altra documentazione equivalente (fatture di acquisto documentazione equipollente comprovante il titolo di proprietà e del costo storico).

Determinazione del costo

I relativi costi sono determinati sulla base degli importi di fattura (costo di acquisto).

2.2.b - Beni mobili

Sono ammessi gli acquisti di:

- a) Macchinari, impianti e attrezzature;
- b) Software di base;
- c) Arredi.

a) Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature

I macchinari, gli impianti e le attrezzature, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa e i mezzi mobili devono essere strettamente necessari al ciclo di produzione (esclusi quelli targati), identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del Piano di Investimento.

Le attrezzature sono costi ammissibili purché rientrino nella categoria individuata all'art. 69, co.1, lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: "*Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di una attività, o attuazione, di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro*".

Sono, pertanto, esclusi singoli pezzi da porre in relazione per la creazione o sostituzione di un bene strumentale. A titolo meramente esemplificativo: fili elettrici, corrugato, viti e bulloni e similari.

b) Acquisto software

I software di base sono equiparati ad un'immobilizzazione materiale e perciò devono essere capitalizzati insieme all'*hardware* alla voce "altri beni" dello stato patrimoniale, ex art. 2424 c.c.

c) Acquisto arredi

Le spese per l'acquisto di arredi sono considerate ammissibili purché rispettino il c.d. *principio di inerenza*, in virtù del quale sono considerati costi deducibili dal reddito soltanto quelli che risultino associati direttamente all'attività d'impresa, al suo sviluppo e alla sua crescita. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità, deve sussistere un collegamento diretto tra costi sostenuti e attività di impresa.

Determinazione del costo

I costi sono determinati sulla base degli importi di fattura (costo di acquisto).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2.2.c - Veicoli e Natanti

Sono ammessi gli acquisti di:

- a) Imbarcazioni e natanti;
- b) veicoli a motore;
- c) rimorchi;
- d) autovetture e motoveicoli

rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) Imbarcazioni e natanti

Per **imbarcazione** s'intende qualsiasi generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 metri (limite dimensionale oltre il quale si parla invece di nave) e superiori ai 10 metri, indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati.

Con il termine **natante** s'intende un'unità da diporto, il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 metri, indipendentemente dalla loro propulsione.

b) Veicoli a motore

La definizione di **veicolo** è contenuta nell'art. 46⁴ del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).

I veicoli a motore dovranno essere dimensionati alle esigenze produttive, e ai fini dell'ammissibilità devono corrispondere alle tipologie: autocarri (secondo la integrale definizione resa dall'art. 35, comma 11, D.L. n. 223/2006, convertito nella L.248/2006 e il successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006); autobus; veicoli per trasporti specifici e per uso speciale; mezzi d'opera e macchine operatrici.

c) Rimorchi

Per la nozione di **rimorchio** si fa riferimento a quanto stabilito dall' art. 56⁵ del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).

⁴Art. 46 D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nozione di veicolo):

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.

Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

⁵Art.56 D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Rimorchi):

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

d) Autovetture e motoveicoli

Ai fini dell'ammissibilità delle relative spese, le autovetture **a benzina** dovranno avere cilindrata non superiore a 1600 c.c., le autovetture **diesel** cilindrata non superiore a 1800 c.c. I suddetti limiti non si applicano per i minibus, ossia le autovetture aventi posti compresi tra 6 e 9.

Le vetture di rappresentanza sono sempre escluse dal finanziamento.

Non sono ammissibili, inoltre, i veicoli oggetto di precedente immatricolazione e dunque, tra gli altri, gli autoveicoli a km. zero.

Le spese relative a detti beni sono ammissibili solo nel caso in cui venga dimostrato che, anche ai fini fiscali, trattasi di beni strumentali utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa.

Pertanto, nella fattura di acquisto tali voci dovranno essere indicate separatamente.

In alternativa, occorrerà produrre apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal fornitore, con l'elencazione in forma analitica delle singole voci di costo, ai fini dei possibili controlli.

I beni rientranti nelle tipologie "2.2.b - Beni mobili" e "2.2.c - Veicoli e Natanti" dovranno rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

- essere mantenuti nel patrimonio del soggetto beneficiario e non essere alienati per la durata di cinque (5) anni dalla data di acquisto;
- essere nuovi di fabbrica, laddove si intendono per "nuovi di fabbrica" i beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore);
- essere beni strumentali all'attività di impresa.

Determinazione del costo

I costi sono determinati sulla base degli importi di fattura (costo di acquisto)

2.2.d - Immobilizzazioni immateriali

Sono ammessi gli acquisti di:

- a) Software applicativi;
- b) Diritti di brevetto;
- c) Realizzazione di siti *e-commerce*;

d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

d) Certificazioni di qualità.

a) Acquisto Software applicativo

Il software applicativo dovrà essere iscritto in bilancio alla voce “diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno” e quindi è ammesso:

- l’acquisto della proprietà del software;
- l’acquisto della licenza d’uso a tempo indeterminato.

b) Acquisto Diritti di brevetto

I diritti di brevetto assicurano l’esclusivo sfruttamento di un’invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge.

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, i modelli di utilità e i modelli e i disegni ornamentali.

c) Realizzazione di siti e-commerce

Si precisa che per siti *e-commerce* si intendono l’insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite un sito internet strutturato allo scopo. In altre parole, l’*e-commerce* è un modello di business che prevede un insieme di transazioni e operazioni commerciali che avvengono business-to-business (B2B), business-to-consumer (B2C), consumer-to-consumer (C2C) o consumer-to-business (C2B).

Non rientrano, invece, nel novero delle spese ammissibili i cosiddetti “siti vetrina”, che costituiscono una diversa tipologia di sito statico rispetto al succitato sito e-commerce, aggiornato poco e raramente. Un sito vetrina è composto generalmente da un numero esiguo di pagine, quelle che servono a presentare l’azienda, descrivere i servizi che offre, presentare un catalogo prodotti e, eventualmente, dare la possibilità agli utenti di entrare in contatto con l’azienda.

d) Certificazioni di qualità

Sono ammessi esclusivamente i costi relativi alle prestazioni rese dall’Organismo certificatore e i costi per l’accompagnamento alla certificazione di qualità. In questi ultimi rientrano i costi per la implementazione del Sistema di qualità aziendale conforme alla normativa ISO nonché i costi per le attestazioni SOA e per i loro rinnovi periodici.

Determinazione del costo

I costi sono determinati sulla base degli importi di fattura (costo di acquisto).

2.3 Spese non ammissibili

Non saranno considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese:

- a) le spese che non siano state effettuate nel periodo di eleggibilità stabilito dall’Avviso, compreso tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2022;
- b) le spese effettuate da soggetti diversi dal beneficiario (es. soci, amministratori e terzi che acquistano in nome proprio il bene che poi verrà utilizzato dal beneficiario);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

- c) acquisti e pagamenti in contanti o con altre modalità non totalmente tracciabili;
- d) le spese non registrate nella contabilità dei beneficiari e non chiaramente identificabili;
- e) le spese non comprovate da fatture o altri documenti equivalenti quietanzati e le spese in economia;
- f) l'IVA ed altri oneri salvo i casi in cui non siano recuperabili ai sensi della normativa vigente. L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario (ad es.: cooperative che operano in regime di esenzione di IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72). Inoltre, l'IVA recuperabile non sarà comunque ammissibile anche nell'ipotesi in cui non sia stata effettivamente recuperata dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario recuperi l'IVA, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; qualora non la recuperi per le ragioni appena esposte, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA, essendo costo ammissibile a finanziamento;
- g) le spese di IPT (Imposta provinciale di trascrizione), immatricolazione, permuta con altri veicoli (in detrazione totale o parziale del prezzo);
- h) oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, gli interessi di mora, interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- i) le spese per l'acquisto di beni mobili e immobili di soci del richiedente o di loro prossimi congiunti fino al 3° grado, o di società o impresa di cui risulti socio o titolare uno dei soci della cooperativa richiedente. Il soggetto beneficiario e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
- j) spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. In sede di rendicontazione, il soggetto beneficiario presenterà apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli;
- k) le spese per l'acquisto di beni usati e per quelle relative a beni acquisiti in leasing;
- l) le spese per interventi di manutenzione su macchinari, impianti, mezzi di trasporto, attrezzature, spese relative a pezzi di ricambio e spese d'esercizio in conto gestione (per esempio: utenze telefoniche, idriche, canoni di affitto, etc.);
- m) le spese per l'acquisto di beni non conformi o non omologati in base alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro;
- n) le spese per l'acquisto di beni immobili che siano già stati oggetto, per la costruzione o in occasione di precedenti passaggi di proprietà, di finanziamenti pubblici nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale.

3. Criteri generali di rendicontazione

Ai fini dell'erogazione del contributo, tutte le spese rendicontate devono rispettare i seguenti criteri:

- essere pertinenti e connesse al Piano di investimento approvato ed essere state sostenute per la realizzazione del medesimo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

- essere sostenute e quietanzate entro il termine previsto dall'Avviso (dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022);
- essere giustificate da fatture o da documenti giustificativi di valore probatorio equivalente che il soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare ai fini di eventuali controlli per 10 anni successivi al pagamento del contributo;
- tutti i documenti giustificativi di spesa devono rispettare la normativa di riferimento in termini di "annullamento" della spesa, ovvero riportare nello spazio riservato all'oggetto la dicitura attestante "Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative approvato con determinazione n. 1180 prot. 21525 del 23.3.2022– Annualità 2022";
- essere sostenute dal soggetto beneficiario e chiaramente imputate al soggetto medesimo;
- essere in regola sotto il profilo della normativa civilistica e fiscale;
- essere esposte al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati), di altre imposte e tasse nonché di altri oneri accessori;
- aver dato luogo a un effettivo esborso finanziario da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'intervento oggetto di aiuto.

Si rammenta, inoltre, che le spese rendicontate devono:

- essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.BA. /SDD, oppure tramite carta di credito, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori);
- il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al Soggetto Beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario);
- l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento;
- i soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata. Le spese devono essere, infatti, registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario. Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Piano di investimento approvato, in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione al medesimo.

Non sono consentiti, pena la non ammissibilità totale della spesa:

- i pagamenti, anche parziali, effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio, permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.) ovvero



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

tramite PayPal;

- i pagamenti effettuati dai dipendenti/addetti del soggetto beneficiario e dai soci/amministratori dello stesso;
- qualsiasi forma di auto-fatturazione;
- compensazione di crediti e debiti.

A seguito delle verifiche amministrative, l'Amministrazione autorizzerà il pagamento, previa acquisizione della seguente documentazione:

- Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, acquisito d'ufficio presso gli enti competenti. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione presentata dal soggetto beneficiario risultasse incompleta, l'Amministrazione potrà chiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione. Le eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti sospenderanno i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione e/o delle controdeduzioni, che dovranno pervenire entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del soggetto beneficiario.

La mancata risposta da parte di quest'ultimo entro il termine stabilito costituirà causa di decadenza della domanda di liquidazione.

Qualora i rilievi formulati, anche a seguito delle integrazioni presentate dal beneficiario, non potessero essere superati, l'Amministrazione potrà non riconoscere in toto o in parte l'importo rendicontato e di conseguenza non procedere all'erogazione o ridurre la somma da erogare.

3.1 Modalità di rendicontazione

Il contributo previsto dall'Avviso verrà erogato a saldo, previa verifica dell'ammontare e dell'ammissibilità della spesa rendicontata dai soggetti beneficiari.

Quest'ultimi dovranno presentare la rendicontazione delle spese sostenute esclusivamente attraverso i servizi on line del SIL Sardegna e dovranno utilizzare la modulistica (Domanda di liquidazione, format del rendiconto) a tal fine predisposta dall'Amministrazione regionale, che la renderà disponibile sul proprio sito istituzionale, nella pagina web dedicata all'Avviso.

La rendicontazione delle spese e la relativa richiesta di liquidazione dovranno essere presentate nel rispetto della tempistica che sarà indicata dall'Amministrazione con successivo comunicato.

La documentazione di spesa è rappresentata da giustificativi originali di spesa conservati dai beneficiari degli aiuti conformemente alle vigenti leggi nazionali contabili e fiscali e dotati delle seguenti caratteristiche:

- avere una data ricompresa nel periodo di eleggibilità;
- essere redatti in modo analitico riportando le voci di formazione del prezzo finale: le fatture dovranno



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

riportare una descrizione chiara e dettagliata delle singole voci di costo in modo tale da consentire l'immediata riconducibilità delle spese stesse all'intervento agevolato;

- le fatture e relativi pagamenti devono essere chiaramente imputati al soggetto beneficiario;
- le fatture dovranno essere registrate nella contabilità del beneficiario e riassunte nella modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale;
- riportare tassativamente la dicitura: "Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative approvato con determinazione n. n.1180 prot. 21525 del 23.3.2022– Annualità 2022";
- essere in regola dal punto di vista fiscale;
- rispettare i criteri generali di ammissibilità e rendicontazione stabiliti nelle presenti Linee Guida.